CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Messina

Messina **23 novembre 2026**

Parti stipulanti

Il giorno **23 novembre 2026** in Messina, tra ANCE Messina, Feneal UIL Tirrenica Messina Palermo, Filca CISL Messina e Fillea CGIL Messina, viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro.

Le premesse, gli articoli e gli allegati costituiscono un unico e inscindibile accordo, nei limiti delle rispettive competenze e delle fonti nazionali richiamate.

PARTE I DISCIPLINA NORMATIVA

Articolo 1
Campo di applicazione gerarchia delle fonti e coordinamento dei sistemi contrattuali

Il presente CCPL si applica nella provincia di Messina, nei limiti dell'efficacia soggettiva propria della contrattazione collettiva di diritto comune, ai rapporti di lavoro regolati dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritto il 21 febbraio 2025 da ANCE, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentati dalle Organizzazioni territoriali firmatarie, nonché dei soggetti che vi aderiscano o lo recepiscano espressamente.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il CCNL vigente tempo per tempo e gli accordi nazionali sottoscritti dalle relative Parti stipulanti. I rinvii sono dinamici. Il presente CCPL disciplina esclusivamente le materie demandate al livello territoriale e non riproduce, se non per completezza di esposizione, gli istituti nazionali autosufficienti.

Le indicazioni contenute nel presente CCPL relative a figure professionali, mansioni, lavorazioni, livelli o profili hanno carattere descrittivo e provvisorio e sono utilizzate esclusivamente per individuare i destinatari e le condizioni di applicazione del trattamento territoriale. Esse non costituiscono autonome declaratorie professionali, non modificano i livelli di inquadramento previsti dal CCNL e non pregiudicano le competenze attribuite alla contrattazione nazionale.

Le declaratorie, le classificazioni e i profili professionali che saranno definiti dalle Parti nazionali in esito ai lavori della Commissione paritetica prevista dall'art. 77 del CCNL si intendono automaticamente recepiti nel presente CCPL dalla rispettiva data di decorrenza.

Il trattamento economico territoriale eventualmente previsto continua a trovare applicazione, nei limiti della competenza del livello territoriale, nei confronti dei lavoratori inquadrati nella figura o nel profilo nazionale corrispondente e che svolgano effettivamente la lavorazione considerata. Il recepimento delle nuove declaratorie non determina automaticamente l'estensione del trattamento ad altre figure professionali, né la duplicazione di indennità riconosciute per la medesima causale.

Qualora la disciplina nazionale regoli integralmente anche il trattamento economico o escluda la competenza del livello territoriale, la disposizione del presente CCPL cessa di avere efficacia per la parte incompatibile.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione o pubblicazione delle nuove declaratorie nazionali, le Parti territoriali si incontrano per coordinare formalmente il testo del CCPL, individuare la corrispondenza tra le precedenti descrizioni e i nuovi profili e verificare gli eventuali effetti applicativi ed economici. Tale verifica ha natura ricognitiva e non costituisce condizione per la sostituzione automatica.

Restano salvi i trattamenti già maturati prima della decorrenza delle nuove disposizioni nazionali. La sostituzione non produce effetti retroattivi, salvo espressa previsione dell'accordo nazionale.

Articolo 2
Orario di lavoro

Ferma restando la durata dell'orario normale stabilita dal CCNL, l'orario settimanale è distribuito, di regola, su cinque giornate, con riposo nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.
In relazione alla ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro, questa avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale

contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL.

In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Messina, ove ricorrano esigenze tecnico-produttive, le parti convengono che le imprese comunichino alle parti sociali ed agli enti paritetici preposti, una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi di giugno, luglio ed agosto ed i mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio.

In caso di soste dovute a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e delle imprese, il recupero della stessa resta una facoltà riconosciuta all'impresa che potrà operare anche ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del vigente CCNL.

Articolo 3
Periodo di normale godimento delle ferie

Fermo il trattamento previsto dal CCNL, il periodo di normale godimento delle ferie degli operai è così individuato: due settimane nel periodo di Ferragosto; una settimana nel periodo delle festività natalizie; una settimana da concordare tra impresa e lavoratore.

Programmazioni diverse sono ammesse per esigenze tecnico-produttive o mediante intesa aziendale. Per i lavoratori migranti resta ferma la flessibilità prevista dal CCNL.

Gli adempimenti verso la Cassa Edile relativi alla chiusura dei cantieri e ai rimborsi di malattia sono disciplinati da quanto regolamentato dell'ente e non modificano il diritto alle ferie.

Articolo 4
Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è confermata nella misura del 9,50%, da calcolarsi sugli elementi retributivi individuati dal CCNL.

Per i lavori eseguiti in località poste a un'altitudine superiore a mille metri la misura è elevata all'11,50%.

L'indennità non è dovuta ai lavoratori che operano nella località costituente la loro abituale dimora. Restano salve condizioni complessivamente più favorevoli.

Articolo 5
Elemento variabile della retribuzione

Il valore massimo territoriale dell'EVR resta fissato al 3% dei minimi di paga e di stipendio assunti dal verbale territoriale vigente, fermo il limite nazionale e il carattere variabile dell'istituto.

Ai fini della verifica territoriale sono utilizzati, con peso del 25% ciascuno: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile; massa salari denunciata; ore denunciate ed effettivamente lavorate; rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata.

Le Parti si incontrano annualmente sui dati consolidati messi a disposizione dalla Cassa Edile. Verifica aziendale, autodichiarazione e modalità di erogazione seguono direttamente gli artt. 12, 38 e 46 CCNL.

Per il 2026 si applica il verbale del 4 maggio 2026: EVR territoriale del 3%, decorrente dalla mensilità di maggio 2026, fermo l'esito della verifica aziendale. La successiva verifica è effettuata entro marzo 2027.

Articolo 6
Indennità per lavori speciali disagiati

1. Indennità per i lavoratori rocciatori

Ai lavoratori che abbiano frequentato con profitto corsi di formazione specifici per la loro mansione di rocciatore e che sono assunti per le seguenti mansioni:

- Operaio Rocciatore 4° livello - operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
- Operaio Rocciatore 3° livello - operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
- Operaio Rocciatore 2° livello - operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.

Verrà riconosciuta – per il tempo di effettivo svolgimento di tale mansione – un'indennità pari al 13%. Tale indennità viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, sub a) e all'art. 44 del vigente CCNL.

2. Indennità per i lavoratori addetti all'asfalto

Ai lavoratori che hanno frequentato con profitto corsi di formazione specifici per la loro mansione di addetti alla posa in opera, il rifacimento e la manutenzione del manto stradale (conglomerati bituminosi) e che sono assunti per le seguenti mansioni:

- Operaio Altamente Specializzato – 4° livello - lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento; verrà riconosciuta – per il tempo di effettivo svolgimento di tale mansione – un'indennità pari al 5%. Tale indennità viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, sub a) e all'art. 44 del vigente CCNL.
- Operaio Specializzato - 3° livello- Addetti alla conduzione di macchinari complessi come la vibrofinitrice o operai asfaltatori con alta competenza pratica, capaci di eseguire lavori che richiedono particolare tirocinio o preparazione; verrà riconosciuta – per il tempo di effettivo svolgimento di tale mansione – un'indennità pari al 5%. Tale indennità viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, sub a) e all'art. 44 del vigente CCNL.
- Operaio Qualificato - 2° livello - Operai addetti alla posa manuale dell'asfalto (asfaltatori manuali), spianatura, o addetti al rullo compressore, che eseguono lavori che richiedono una normale competenza pratica; verrà riconosciuta – per il tempo di effettivo svolgimento di tale mansione – un'indennità pari al 3%. Tale indennità viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, sub a) e all'art. 44 del vigente CCNL.

3. Indennità per distanza del fronte dall'imbocco

Agli operai addetti ai lavori in galleria che prestino effettivamente la propria attività a una distanza superiore a un chilometro dall'imbocco è riconosciuta, per le sole ore lavorate in tale condizione, un'ulteriore indennità pari al 5% degli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3, del CCNL.

Quando la distanza dall'imbocco è superiore a due chilometri, l'ulteriore indennità è riconosciuta nella misura complessiva del 7,5%. Tale misura sostituisce quella del 5% e non si cumula con essa.

Le distanze sono rilevate lungo l'effettivo percorso interno della galleria, dall'imbocco al luogo nel quale il lavoratore svolge la prestazione.

L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con l'indennità ordinaria per lavori in galleria.

Essa non si cumula, invece, con eventuali trattamenti aziendali riconosciuti per la medesima causale della distanza dal fronte, che sono assorbiti fino a concorrenza. Restano salvi i trattamenti complessivamente più favorevoli.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di eccezionale disagio e i limiti stabiliti dall'art. 20 del CCNL. L'eventuale concorso di più condizioni di disagio è disciplinato secondo il medesimo articolo.

4. Attività esterne funzionalmente connesse alle lavorazioni in galleria

Ai lavoratori che, pur operando all'esterno della galleria, svolgono in via continuativa attività direttamente funzionali alle lavorazioni di scavo, sia con metodi tradizionali sia mediante TBM o altre tecnologie, si applica un'indennità pari al 5% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

- Addetti ai piazzali operativi;
- Addetti agli impianti di betonaggio;
- Addetti ai nastri trasportatori;
- Addetti alla movimentazione e al trattamento dello smarino;
- Addetti alla movimentazione di conci e materiali destinati allo scavo;
- Addetti alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature asservite allo scavo;
- Addetti alla logistica e all'approvvigionamento dei materiali destinati alle lavorazioni in galleria;
- Ogni altra attività direttamente e funzionalmente connessa al ciclo produttivo dello scavo.

Le Parti potranno individuare, mediante contrattazione aziendale, ulteriori attività aventi le medesime caratteristiche, prevedendo trattamenti economici di miglior favore.

5. Indennità per i movieri

Ai lavoratori che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione specifici per l'esecuzione di attività di addetti alla viabilità e regolazione del traffico nei cantieri o in prossimità di essi, salvo migliori accordi stabiliti a livello aziendale, è riconosciuta – per il tempo di effettivo svolgimento di tale mansione – un'indennità pari al 5%. Tale indennità viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, sub a) e all'art. 44 del vigente CCNL.

Per le figure professionali, le mansioni e i livelli richiamati nel presente articolo si applica la clausola di coordinamento automatico con l'art. 77 del CCNL.

Articolo 7
Servizio di mensa e indennità sostitutiva

In relazione all'ubicazione e alla durata del cantiere, alle caratteristiche dell'opera e alla composizione delle maestranze, l'impresa organizza un servizio di mensa o ricorre a un servizio esterno su richiesta di almeno trenta dipendenti occupati nel cantiere; la soglia è ridotta a venti quando il cantiere abbia durata superiore a dodici mesi.

Quando il servizio sia disponibile a normali condizioni di costo, impresa e rappresentanza aziendale predeterminano composizione e costo del pasto. Il costo è ripartito per tre quarti a carico dell'impresa e un quarto a carico del lavoratore.

In assenza di un servizio effettivamente fruibile, agli operai è riconosciuta un'indennità sostitutiva di euro 0,66 per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata, fino a un massimo di otto ore giornaliere, con decorrenza dal periodo di paga in vigore al 1° gennaio 2027

Agli impiegati è riconosciuta, per ogni giornata di effettiva presenza, un'indennità sostitutiva di **EURO 5,28**, con decorrenza dal periodo di paga in vigore al 1° gennaio 2027. L'impresa può adempiere mediante servizio mensa, convenzione con un esercizio vicino o buono pasto di valore contrattualmente equivalente. Le modalità non sono cumulabili per il medesimo pasto o giornata.

Il trattamento fiscale e contributivo segue la legge vigente. La previsione contrattuale non attribuisce di per sé natura esente all'indennità monetaria.

Articolo 8
Indennità sostitutiva di trasporto

Agli operai che provvedono autonomamente al raggiungimento del cantiere o, per le opere lineari, del fronte di avanzamento al quale sono assegnati, è riconosciuta un'indennità sostitutiva di trasporto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

L'indennità è stabilita nelle seguenti misure:

a) euro 0,42 per ora, quando il cantiere o il fronte di avanzamento è situato all'interno del territorio del Comune assunto come riferimento;
b) euro 0,48 per ora, quando il cantiere o il fronte di avanzamento è situato fuori dal territorio del Comune di riferimento, a una distanza non superiore a 15 chilometri dal relativo confine;
c) euro 0,52 per ora, quando il cantiere o il fronte di avanzamento è situato fuori dal territorio-del Comune di riferimento, a una distanza superiore a 15 chilometri dal relativo confine.

Ai fini del presente articolo, il Comune di riferimento è:

a) il Comune di assunzione risultante dalla lettera di assunzione o da una successiva comunicazione scritta dell'impresa;

b) in alternativa, il Comune di residenza del lavoratore, quando il confine del relativo territorio comunale risulti più vicino al cantiere o al fronte di avanzamento.

Tra i due Comuni viene pertanto utilizzato quello che determina la minore distanza dal luogo di lavoro.

Quando il cantiere è situato fuori dal centro urbano, la distanza è calcolata dal punto più vicino del confine del territorio del Comune di riferimento fino all'ingresso del cantiere o al fronte di avanzamento, seguendo il percorso stradale ordinariamente praticabile più breve.

Per le opere lineari o per i cantieri con fronte mobile, la fascia applicabile è determinata con riferimento al luogo nel quale il lavoratore è effettivamente assegnato nel periodo considerato.

L'indennità non è dovuta quando l'impresa mette a disposizione degli operai, con mezzi propri o mediante un servizio organizzato a proprio carico, un trasporto effettivamente utilizzabile per raggiungere il cantiere o il fronte di avanzamento.

Il lavoratore comunica tempestivamente all'impresa ogni variazione della residenza rilevante ai fini dell'applicazione del presente articolo. La nuova fascia trova applicazione dalla data della comunicazione documentata.

Articolo 9
Limite territoriale per l'applicazione della trasferta

Ai soli fini dell'art. 21 CCNL, il limite territoriale oltre il quale trova applicazione la disciplina della trasferta è confermato in 65 chilometri dal confine territoriale del Comune di assunzione.

Per misura, condizioni, esclusioni, viaggio, vitto, alloggio e adempimenti si applica direttamente il CCNL. Il presente articolo non disciplina la Denuncia Unica Edile né riproduce la disciplina nazionale della trasferta.

Articolo 10
Quote territoriali di adesione contrattuale e deleghe sindacali

La quota territoriale di adesione contrattuale è mantenuta nella misura paritetica dello 0,500% a carico del datore di lavoro e dello 0,500% a carico dell'operaio, sulla base di calcolo prevista dall'art. 36 CCNL, con esclusione dell'EVR.

Restano ferme le deleghe sindacali e le convenzioni di riscossione adottate ai sensi dell'art. 37 CCNL e degli accordi nazionali applicabili.

Articolo 11
Cassa Edile

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina, nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

Il contributo di cui all'art. 36 lettera a) del vigente CCNL 21/02/2025, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato CCNL ad esclusione dell'EVR, viene mantenuto nella misura complessiva del 2,25 %.

Le parti concordano di mantenere le seguenti aliquote contributive per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, escluso l'accantonamento G.N.F., previsto dall'articolo 18 del CCNL 21/02/2025:

TITOLO	a carico impresa	a carico lavoratore	TOTALE
Contributo A.P.E.	1,860%	-	1,860%
Contributo Cassa Edile	1,875%	0,375%	2,250%
Contributo unificato Formazione e Sicurezza	1,000%	-	1,000%
Quote adesione contrattuale Nazionali	0,222%	0,222%	0,444%
Quote adesione contrattuale Provinciali	0,500%	0,500%	1,000%
Contributo RLST	0,060%	-	0,060%
Contributo Fondo Incentivo all' Occupazione (*)	0,000%	-	0,000%
Contributo Fondo prepensionamenti	0,200%	-	0,200%
Contributo Fondo Territoriale per la qual. del settore	0,200%		0,200%
TOTALI IMPRESE DI COSTRUZIONI	**5,917%**	**1,097%**	**7,014%**

Dedotto contributo unificato Formazione e Sicurezza	- 1,000%	-	- 1,000%
Contributo Formazione professionale	3,868%	-	3,868%
Contributo Sospensione lavoro	0,300%	-	0,300%
TOTALI IMPRESE DI FORN. LAV. TEMPORANEO	**9,085%**	**1,097%**	**10,182%**

(*) Contributo sospeso dal 01/01/2026 al 31/12/2027 come da accordo nazionale del 08/10/2025.

Articolo 12
Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi

I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Nel caso in cui i versamenti siano effettuati dopo il mese successivo al periodo di paga di riferimento,

il contributo Cassa Edile sarà regolato come segue:

Data versamento	Aliquota dovuta Contributo Cassa Edile	Aliquota contributo aggiuntivo	Totale Contributo Cassa Edile
dal 31° al 60° giorno	2,25%	0,20%	2,45%
dal 61° al 90° giorno	2,25%	0,40%	2,65%
dal 91° al 120° giorno	2,25%	0,75%	3,00%
dal 121° al 150° giorno	2,25%	1,50%	3,75%
dal 151° al 180° giorno	2,25%	2,00%	4,25%
oltre il 180° giorno	2,25%	3,00%	5,25%

Articolo 13
Anagrafe RLS e comunicazioni agli Enti Paritetici Territoriali

Presso Formedil Messina OPT è istituita l'Anagrafe degli RLS, alimentata mediante i verbali di elezione o designazione trasmessi dalle imprese edili operanti nella provincia. L'Anagrafe è finalizzata al monitoraggio della formazione, della funzionalità e della durata degli incarichi, nonché alla verifica dei presupposti contrattuali per la dispensa dal contributo RLST.

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCPL, Formedil Messina OPT e Cassa Edile adottano un protocollo operativo contenente modulistica unica, tracciato informatico, calendario dei flussi, responsabilità, procedure di rettifica e disciplina sul trattamento dei dati personali.

Articolo 14
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

In attuazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 87 del CCNL vigente, il RLST dell'Associazione Sicurezza e Salute RLST di Messina svolge le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive del territorio prive di un RLS aziendale eletto o designato.

Il RLST rappresenta i lavoratori nei rapporti con l'impresa sulle materie di salute e sicurezza sul lavoro. La sua attività mira a favorire un'efficace prevenzione dei rischi e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Le Organizzazioni Sindacali possono affidare ai RLST dell'Associazione anche compiti di coordinamento e supporto dei RLS a livello territoriale, nei grandi cantieri o nei contesti con più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per rafforzare la cultura della sicurezza in un settore ad alto rischio e consolidare il ruolo dell'Associazione Sicurezza e Salute RLST sul territorio, in coerenza con gli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali, il contributo destinato al Fondo RLST è lo 0,06 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025.

Le parti concordano che il contributo destinato al Fondo RLST sarà aumentato allo 0,09% a partire dalla mensilità di giugno 2027, a seguito di verifica dell'attuazione di misure gestionali da parte della

Associazione Sicurezza e Salute sul territorio mirate a una razionalizzazione dei costi.

Articolo 15
Legalità sicurezza qualificazione e lotta al lavoro nero

Le Parti promuovono, mediante un atto separato, un protocollo permanente per la legalità e la sicurezza nei cantieri con Prefettura, Comuni, Forze dell'ordine, Ispettorato del lavoro, INAIL, INPS, SPRESAL, Cassa Edile, Formedil Messina OPT e gli altri soggetti istituzionalmente competenti.

Il protocollo è finalizzato al coordinamento delle iniziative di prevenzione, al contrasto del lavoro irregolare e delle infiltrazioni criminali, alla regolarità delle imprese e dei subappalti e alla condivisione, nei limiti di legge, di dati aggregati e buone pratiche.

Le Parti possono istituire un programma volontario territoriale di qualificazione delle imprese e dei cantieri. L'accesso al programma richiede almeno regolarità contributiva, assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di lavoro irregolare, formazione continua tramite il sistema Formedil, rispetto degli obblighi di sicurezza e adozione effettiva delle procedure previste dal relativo disciplinare.

Formedil Messina OPT inserisce nel piano annuale corsi periodici in materia di sicurezza e legalità rivolti, in particolare, a capicantiere, preposti e lavoratori italiani e stranieri. I corsi possono riguardare prevenzione degli infortuni, responsabilità connesse ai ruoli aziendali, contrasto al caporalato e cultura della legalità.

Ai fini della documentazione degli adempimenti previsti dall'articolo 2, le imprese possono adottare volontariamente procedure organizzative, sistemi di gestione o strumenti digitali che assicurino:

- l'acquisizione e l'aggiornamento delle previsioni meteorologiche e degli indici di rischio provenienti da fonti istituzionali;
- la tracciabilità della valutazione dei rischi e delle misure organizzative adottate;
- la registrazione delle rimodulazioni dell'orario, delle sospensioni, delle pause e della riprogrammazione delle lavorazioni;
- la documentazione delle comunicazioni ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali;
- la registrazione delle attività di informazione, formazione e addestramento;
- la produzione di rapporti verificabili e conservabili nel rispetto della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica.

La documentazione prodotta non sostituisce gli obblighi di legge, del CCNL, del presente CCPL, della valutazione dei rischi o dei provvedimenti delle autorità e non determina alcuna presunzione automatica di conformità.

L'effettiva adesione ai programmi e l'utilizzo documentato delle procedure possono costituire requisiti o criteri di priorità per le prestazioni e premialità disciplinate nell'Allegato B, nei limiti del relativo regolamento e delle risorse stanziate.

Articolo 16
Lavoratori stranieri e attrattività

Le Parti promuovono l'inserimento, la qualificazione professionale e la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stranieri occupati o da inserire nel settore delle costruzioni.

In attuazione dell'art. 82 del CCNL, le imprese segnalano a Formedil Messina la presenza e i fabbisogni formativi dei lavoratori stranieri, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Formedil Messina inserisce nel proprio piano annuale, nei limiti delle risorse disponibili:

a) percorsi di alfabetizzazione linguistica e linguaggio tecnico dell'edilizia;
b) formazione professionale e in materia di salute e sicurezza;
c) materiali informativi e didattici plurilingue;

d) verifica della comprensione delle istruzioni di sicurezza;
e) orientamento sui servizi territoriali e supporto informativo per gli adempimenti amministrativi;
f) azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante BLEN.it.

Le attività possono essere realizzate in collaborazione con CPIA, istituzioni scolastiche, enti pubblici, Formedil nazionale, rete RIDAP e altri soggetti qualificati.

Gli interventi sono finanziati mediante le risorse istituzionali di Formedil, il Fondo territoriale per la qualificazione, fondi interprofessionali o finanziamenti pubblici compatibili. È escluso il doppio finanziamento del medesimo costo.

Il presente articolo non istituisce automaticamente un contributo economico individuale. L'eventuale rimborso delle spese per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno resta disciplinato dal regolamento delle prestazioni per i lavoratori della Cassa Edile.

Articolo 17
Concertazione e accordi di sito nei grandi cantieri

Per le opere pubbliche di importo non inferiore a 50 milioni di euro inserite nella programmazione strategica nazionale o europea si applica la procedura di concertazione preventiva disciplinata dall'art. 113 del CCNL. L'accordo relativo alla singola opera può sostituire, per le materie espressamente disciplinate e nei limiti previsti dalla fonte nazionale, la contrattazione territoriale applicabile all'opera.

La procedura è attivata secondo le modalità previste dal CCNL e con la partecipazione delle Associazioni nazionali stipulanti, delle rispettive articolazioni territoriali interessate e delle imprese aggiudicatarie.

L'accordo relativo alla singola opera può disciplinare:
a) profili logistici e accessi al cantiere;
b) rapporti con gli enti bilaterali;
c) sicurezza e coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori;
d) formazione specifica;
e) orari, turni e organizzazione del lavoro;
f) servizi comuni;
g) raccolta e comunicazione di dati aggregati;
h) disciplina territoriale applicabile nei limiti previsti dal CCNL.

L'accordo deve indicare espressamente imprese e lavoratori interessati, ambito territoriale, durata, costi, permessi, modalità di adesione, rapporti con il CCPL e procedure di verifica.

Nessuna indennità, prestazione o trattamento economico previsto dall'accordo di sito si estende automaticamente a imprese, cantieri o lavoratori estranei al relativo campo di applicazione.

Nei cantieri complessi non rientranti nell'art. 113 del CCNL possono essere sottoscritti protocolli di coordinamento su sicurezza, accessi, formazione e servizi comuni. Tali protocolli non possono derogare al CCNL o al presente CCPL.

Restano ferme le disposizioni sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e le competenze attribuite dalla legge e dal CCNL.

PARTE II SISTEMA DELLE PRESTAZIONI TERRITORIALI

Articolo 18
Disposizioni generali sulle prestazioni per le imprese e loro dipendenti

Ambito di applicazione e fonti di finanziamento

La Cassa Edile eroga, secondo il presente CCPL, i relativi allegati e le regolamentazioni deliberate:

a) prestazioni territoriali in favore degli operai, finanziate mediante la quota dello 0,45% del

contributo previsto dall'art. 36, comma 6, del CCNL 21 febbraio 2025;

b) prestazioni e premialità in favore delle imprese, comprese eventuali prestazioni destinate a quadri e impiegati, finanziate mediante la quota dell'1,05% prevista dal medesimo articolo. Le due gestioni sono contabilmente e finanziariamente separate. Le risorse della quota dello 0,45% non possono finanziare prestazioni per le imprese e quelle della quota dell'1,05% non possono finanziare prestazioni individuali per gli operai, salvo diversa ed espressa previsione della contrattazione collettiva nazionale.

Restano distinte le prestazioni nazionali, le prestazioni finanziate da fondi aventi specifica destinazione (Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti ex accordi nazionali del 10/09/2020 ; Fondo Territoriale di Qualificazione del Settore ex accordo nazionale del 21/09/2023), le prestazioni sanitarie erogate da Sanedil, l'APE e gli altri istituti direttamente disciplinati dal CCNL.

Restano altresì ferme le prestazioni istituite con specifici accordi territoriali non ricomprese nel presente CCPL, che continuano a essere disciplinate dai rispettivi accordi e deliberazioni della Cassa Edile fino alla loro modifica o sostituzione.

Regolamentazione e schede attuative

Le prestazioni sono disciplinate da regolamentazioni specifiche per operai, impiegati e imprese, approvate dagli organi statutariamente competenti della Cassa Edile nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalle Parti sociali territoriali.

Per ciascuna prestazione il regolamento contiene una scheda attuativa che puo' indicare:

a) finalità e fonte di finanziamento;
b) beneficiari e requisiti generali e specifici;
c) eventi e spese ammissibili;
d) misura o criterio di calcolo e massimale;
e) sottoplafond annuale;
f) termini, modalità e documentazione per la domanda;
g) criteri di priorità ed eventuali graduatorie;
h) incompatibilità e divieti di cumulo;
i) controlli, decadenza, revoca e recupero delle somme indebitamente percepite;
l) sospensione delle erogazioni e delle istruttorie in caso di esaurimento delle risorse.

Le prestazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti del rispettivo sottoplafond e del plafond della gestione di appartenenza. L'inserimento di una prestazione nel CCPL o nelle diverse regolamentazioni non determina un diritto all'erogazione oltre le risorse stanziate.

Risorse e trattamento delle domande

La Cassa Edile destina inizialmente alle prestazioni e premialità per le imprese una disponibilità fino alla consistenza del Fondo alimentato dalla quota dell'1,05% risultante dall'ultimo bilancio approvato, previa copertura degli impegni già assunti e delle destinazioni vincolate.

Le risorse disponibili per le prestazioni agli operai sono determinate tenendo conto della consistenza del Fondo alimentato dalla quota dello 0,45%, delle entrate previste, degli impegni già assunti, della spesa storica, delle destinazioni nazionali e dell'equilibrio economico finanziario.

Le risorse non utilizzate possono essere trasferite tra sottoplafond esclusivamente all'interno della medesima gestione. È vietato trasferire risorse tra il Fondo dello 0,45% e quello dell'1,05%.

Al raggiungimento del sottoplafond o del plafond della gestione, la Cassa Edile sospende, sia l'erogazione delle prestazioni, anche non definite per carenze contributive e/o documentali, sia l'istruttoria delle nuove domande e ne dà comunicazione alle Parti sociali firmatarie del CCPL.

Le informazioni preventive sulla disponibilità delle risorse hanno valore ricognitivo e non costituiscono prenotazione, autorizzazione o garanzia di erogazione.

La Cassa Edile rende disponibili annualmente l'elenco delle prestazioni vigenti, i requisiti, i termini, la modulistica, i sottoplafond e le eventuali sospensioni in forma aggregata per incapienza di questi ultimi.

Articolo 19
Programmazione premialità e rendicontazione delle risorse

In attuazione degli accordi nazionali, le Parti assicurano la programmazione annuale delle risorse, la separazione delle gestioni, la sostenibilità delle prestazioni e la trasparenza della rendicontazione.

Fermo restando l'articolo 18, sono contabilizzate e rendicontate separatamente le risorse destinate ai costi di gestione, alle prestazioni per gli operai, alle prestazioni e premialità per le imprese, alle premialità nazionali, alle attività istituzionali di Formedil Messina OPT, al servizio RLST e agli altri fondi vincolati.

Le risorse vincolate non possono essere utilizzate per finalità diverse. È vietato finanziare il medesimo costo mediante più fondi, prestazioni o finanziamenti pubblici o privati.

Quantificazione annuale

Entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, la Cassa Edile predispone per le Parti Sociali un prospetto in forma aggregata contenente:

a) entrate e consistenza di ciascun fondo o gestione;
b) riserve libere e vincolate;
c) impegni già assunti;
d) domande presentate, accolte, respinte o in istruttoria;
e) prestazioni e premialità erogate;
f) risorse residue utilizzabili;
g) risorse destinate alle premialità nazionali;
h) disponibilità delle gestioni finanziate dalle quote dello 0,45% e dell'1,05%.

Il prospetto è aggiornato, ove necessario, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Generale della Cassa Edile.

Relazione annuale

Entro il 30 giugno di ogni anno, la Cassa Edile e Formedil Messina OPT presentano alle Parti sociali, per quanto di competenza, un rapporto aggregato contenente entrate, fondi, riserve, impegni, prestazioni, premialità, domande, tempi di istruttoria, risorse residue, attività formative, attività RLST, dispense per RLS aziendale, altri fondi vincolati e criticità rilevate.

Il rapporto è redatto in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Determinazioni territoriali

Le Parti si incontrano entro il 31 luglio di ogni anno per esaminare risorse disponibili, andamento delle prestazioni, risultati delle premialità, fabbisogni e sostenibilità delle misure per l'esercizio successivo.

Entro il 30 settembre adottano le determinazioni richieste dagli accordi nazionali, con particolare riferimento alle prestazioni per gli operai. In mancanza, le risorse sono destinate secondo la fonte nazionale e, ove da questa previsto, incrementano le prestazioni finanziate mediante la quota dello 0,45%.

Riserve e nuove prestazioni

Le riserve di bilancio non sono automaticamente disponibili. Il loro utilizzo richiede la verifica della provenienza e dei vincoli, la copertura degli impegni, la valutazione della sostenibilità, l'individuazione della misura da finanziare, la definizione del plafond e la deliberazione degli organi competenti.

Ogni nuova prestazione o premialità deve essere accompagnata dalla scheda attuativa prevista dall'articolo 18 e diventa operativa soltanto dopo l'approvazione del regolamento e la deliberazione del relativo plafond.

In caso di insufficienza delle risorse, la Cassa Edile sospende, sia l'erogazione delle prestazioni, anche non definite per carenze contributive e/o documentali, sia l'istruttoria delle nuove domande, salvaguardando soltanto le prestazioni già perfezionate nei limiti delle somme impegnate.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Decorrenza durata sostituzione e salvaguardia

Il presente CCPL decorre dal 1° dicembre 2026. Le singole misure economiche decorrono dalle date espressamente indicate nei rispettivi articoli e non operano retroattivamente, salvo diversa previsione concordata dalle Parti.

Dalla decorrenza il presente accordo sostituisce il precedente CCPL per le materie qui disciplinate. Restano efficaci le regolamentazioni degli enti bilaterali e gli accordi specifici non incompatibili fino alla loro espressa sostituzione.

Restano salvi i trattamenti individuali o aziendali complessivamente più favorevoli già maturati. È esclusa la duplicazione di trattamenti riconosciuti per il medesimo titolo.

Le disposizioni nazionali sopravvenute prevalgono sulle clausole territoriali incompatibili. Le Parti si incontrano entro trenta giorni dalla segnalazione per il coordinamento del testo.

Le Parti verificano annualmente EVR, prestazioni bilaterali, formazione, sicurezza e sostenibilità economica del presente accordo.

ALLEGATO A

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI

Disposizioni comuni

Alle prestazioni del presente Allegato si applicano l'articolo 18 e le regolamentazioni delle prestazioni deliberate dalla Cassa Edile.

Salvo quanto diversamente previsto per la singola prestazione, l'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina e in regola con i versamenti alla data dell'evento e deve poter far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate e coperte da versamento presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Ciascuna prestazione è riconosciuta entro il relativo sottoplafond e fino a concorrenza delle risorse stanziate. Quanto segue ne disciplina termini, documentazione, controlli, priorità, incompatibilità e decadenza.

A1 Assegno matrimoniale

La Cassa Edile di Messina eroga un contributo di € 700,00 per il matrimonio dell'Operaio, anche per unioni civili debitamente certificate. La prestazione spetta al lavoratore che puo' far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;
- certificato di matrimonio o di unione civile in originale;
- stato di famiglia in originale oppure modello ISEE in originale in corso di validita'.

A2 Assegno di natalità

La Cassa Edile di Messina eroga un contributo di € 1.000,00 per la nascita di figli di Operai iscritti. La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;
- certificato di nascita in originale;
- stato di famiglia in originale oppure modello ISEE in originale in corso di validità.

A3 Contributo per l'acquisto della prima abitazione

La Cassa Edile di Messina eroga, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, agli operai iscritti un contributo di € 500,00 una tantum per sostenere le spese del notaio

per l'acquisto della casa. Tale contributo non è cumulabile con i contributi nazionali della medesima natura. La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

3) Residenza presso l'immobile acquistato.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;

- copia dell'atto di acquisto dell'immobile;

- fattura del notaio e comprova dell'avvenuto pagamento;

A4 Contributo per la locazione della prima abitazione

La Cassa Edile di Messina eroga, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, agli operai iscritti un contributo di € 250,00 una tantum per sostenere le spese di stipula del contratto di locazione della prima casa, caparra, registrazione e mensilità a garanzia. Tale contributo non è cumulabile con i contributi nazionali della medesima natura. La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

3) Residenza presso l'immobile preso in locazione.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non è ammessa autocertificazione):

- domanda per il godimento della prestazione;

- copia del contratto di locazione;

- copie dei giustificativi di spesa e comprova degli avvenuti pagamenti;

- certificato di residenza in originale.

A5 Contributo per l'acquisto di un tablet o PC

La Cassa Edile di Messina eroga, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, agli operai iscritti un contributo di € 150,00 ogni 2 esercizi cassa edile, come contributo una tantum per sostenere le spese di acquisto di un tablet o PC per un solo figlio. La prestazione è riconosciuta per un figlio iscritto alla scuola superiore o all'università.

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non e' ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;

- copia della fattura e comprova dell'avvenuto pagamento;

- attestato di iscrizione scolastico/universitario del figlio relativo all' anno di emissione della fattura.

A6 Contributo per attività sportive

La Cassa Edile eroga, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, agli operai iscritti un assegno pari al 50% delle spese sostenute – per un importo massimo di € 150,00 per esercizio cassa edile – per per attività sportive/palestre di figli a carico o per se stesso.

La prestazione spetta al lavoratore che puo' far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data della fattura/ricevuta fiscale;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non e' ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;

- copia della fattura/ricevuta e comprova dell'avvenuto pagamento.

A7 Contributo scolastico per corsi CAT

La Cassa Edile di Messina eroga, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, agli operai iscritti un contributo di € 150,00 per ciascun figlio a carico che frequenti corsi CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) per le spese sostenute.

Questo contributo viene concesso in aggiunta a quello denominato "contributo scolastico per scuole superiori e università".

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'iscrizione presso l'istituto scolastico;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non e' ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;

- copia della fattura/ricevuta e comprova dell'avvenuto pagamento.

- attestato di iscrizione scolastico

A8 Contributo scolastico per scuole superiori

La Cassa Edile di Messina, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, eroga agli operai attivi un contributo di € 70,00 euro per la frequenza di scuole post-lavoro, per sostenere l'acquisto di libri didattici.

La prestazione spetta solo in caso di promozione all'anno scolastico successivo; è esclusa in caso di mancata promozione o interruzione degli studi.

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti:

1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data di promozione all'anno successivo;

2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell'evento alla Cassa Edile di Messina (non e' ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;
- attestato di promozione all' anno scolastico successivo dell'istituto scolastico in originale.

A9 Prestazione per i giorni di carenza malattia degli operai

A norma degli articoli 26 e 27 e dell'allegato E del CCNL 21 febbraio 2025 , la paga oraria imponibile da anticipare agli operai, e da richiedere a rimborso alla Cassa edile secondo quanto previsto dai contratti in caso di malattia/infortunio, è composta da:

1) Minimo di paga base

2) Elemento economico territoriale

3) Indennità territoriale di settore

4) Ex indennità di contingenza.

Il trattamento economico giornaliero per malattia deve essere calcolato, per le giornate da lunedì a sabato non festive, sulla base di 6,66 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 6 giorni/settimana.

In caso di infortunio, invece, il trattamento economico giornaliero deve essere calcolato, per tutti i 7 giorni della settimana, sulla base di 5,71 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 7 giorni/settimana.

Il sistema di calcolo deve inoltre basarsi sul periodo di malattia o infortunio fino al mese in corso, anche se il certificato medico in possesso del dichiarante attesta un termine evento successivo al mese stesso.

I coefficienti da applicare sono quelli esposti nella tabella riportata al punto B2 – Rimborso di trattamento economico di malattia e infortunio.

A10 Borse di studio

Dall'anno scolastico/accademico 2025-26 potranno essere bandite, per i figli di operai iscritti e per gli operai Iscritti, le seguenti borse di studio:

Figli di operai iscritti:

1) Frequenza anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell'obbligo: Borse di studio da € 310,00 per ogni classe dell'anno scolastico di riferimento

2) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell'obbligo: Borse di studio da € 440,00 per l'anno scolastico di riferimento. Operai iscritti:

1) Frequenza serale anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell'obbligo: Borse di studio da € 560,00 per ogni classe dell'anno scolastico di riferimento.
2) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell'obbligo: Borse di studio da € 620,00 per l'anno scolastico di riferimento. Per entrambe le figure:

1) Frequenza (escl. Anno di laurea), in regola con gli esami previsti dal piano di studi, di corsi universitari di durata almeno quadriennale: Borse di studio da € 1.240,00 per l'anno accademico di riferimento.
2) Conseguimento di diploma di laurea in Ingegneria Civile: Borse di studio da € 3.700,00 per l'anno accademico di riferimento. In caso di avvenuta assegnazione della borsa di studio per laurea triennale, la prestazione potrà essere nuovamente erogata con un limite massimo di € 1.240,00. Per presentare domanda per la prestazione, l'operaio deve godere dei seguenti requisiti:

a) Deve risultare regolarmente iscritto alla Cassa Edile di Messina alla data del certificato (diploma) scolastico/universitario.
b) Deve aver maturato almeno 1.000 ore denunciate e coperte da versamento pressa la Cassa Edile

di Messina nel biennio APE avente l'ultimo anno coincidente con l'anno scolastico/universitario di riferimento.

c) Presenza del figlio nello stato di famiglia alla data del certificato/diploma.

d) La votazione minima dovrà essere di 7/10 per le borse di studio per frequenza scuola superiore e di 70/100 per le borse di studio per diploma di scuola superiore.

I documenti da allegare alla domanda sono:

Documentazione comune

- Stato di famiglia alla data del certificato scolastico (originale).
- Codice fiscale del beneficiario della borsa di studio (copia).
- Autocertificazione dei redditi dichiarati dal nucleo familiare, ad esempio per le borse di studio 2025/26, per l'anno 2025, ricavabile dalla somma degli importi dichiarati, da ciascun componente, nella riga RN1 del modello unico 2025 o nel rigo 11 del mod. 730 – 2025.

Documentazione per scuola superiore e diploma

- Certificato di promozione in originale con i voti riportati per singola materia (non sono ammesse fotocopie) per frequenza scuola superiore.
- Certificato di diploma in originale con la votazione finale riportata (non sono ammesse fotocopie) per diploma di scuola superiore.

Documentazione per università e laurea

- Certificato di iscrizione in originale rilasciato dall'Università, con indicazione del piano di studi e dei relativi voti conseguiti in ciascuna materia (non sono ammesse fotocopie).
- Libretto universitario (copia).
- Bollettini di versamento tasse pagate (copia).
- Certificato sostitutivo di laurea in originale con votazione finale riportata (non sono ammesse fotocopie).

Le domande, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è emesso il bando. Nel caso di invio postale, farà fede il timbro di spedizione.

Le graduatorie saranno comunque stilate, a insindacabile giudizio di un'apposita Commissione, anche in base alla congruità dei dati dichiarati, sulla base:

Per le borse di studio per frequenza corsi:

- Della votazione media per l'anno scolastico/accademico.
- A parità di votazione media, considerando in ordine decrescente di importanza il reddito familiare, il n° di familiari a carico, l'anzianità professionale dell'operaio iscritto, l'anzianità universitaria, l'indirizzo di studi. Per le borse di studio per conseguimento diploma/laurea:
- Del voto di diploma e, in caso di parità, dell'indirizzo di studi (geometra-perito), e della votazione media dell'intero ciclo di studi superiori.
- Della votazione di laurea e, in caso di parità, della votazione media per l'intero ciclo di studi universitari. Anche ai fini di approfondimento delle valutazioni, la Cassa Edile si riserva in ogni momento di richiedere in visione, tramite raccomandata r.r./telegramma, gli originali dei documenti forniti e/o ulteriori informazioni utili all'espletamento delle pratiche, da fornire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, termine oltre il quale si intenderà decaduto l'interesse del richiedente alla prestazione.

A11 Contributo spese per rinnovo permesso di soggiorno

La Cassa Edile di Messina eroga agli Operai extracomunitari un assegno pari al 50% delle spese di rinnovo del permesso di soggiorno da sostenere presso gli uffici postali autorizzati ai sensi della Legge n. 3 del 16/01/2003 e ss.mm.ii. .

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti :

- essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;
- che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate presso la Cassa Edile di Messina nel biennio precedente l' evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire alla Cassa Edile entro 60 giorni dalla data dell' evento, pena la decadenza del diritto alla prestazione :

- domanda per il godimento della prestazione;
- certificato della spesa sostenuta.

A12 Sussidi funerari

1)In caso di decesso degli Operai iscritti, la Cassa Edile di Messina, dietro presentazione di domanda da parte degli eredi, interverrà con un sussidio di € 1.000,00. Il diritto all' assegno sussiste:

a) Se in favore del lavoratore al momento del decesso risultano registrati e coperti da contribuzione almeno 4 versamenti mensili presso la Cassa Edile di Messina nell'anno immediatamente precedente l'evento. Nel caso di nuova iscrizione devono risultare coperti da contributi i periodi immediatamente precedenti l'evento;

b) Se il lavoratore non beneficia della prestazione APE 300 di cui al paragrafo 4 dell'allegato C al C.C.N.L.;

c) Se la domanda corredata da certificato di morte e stato di famiglia in originale e, ove occorra da atto di notorietà e autorizzazione del giudice tutelare per gli eredi minori, perviene alla Cassa Edile di Messina entro 6 mesi dalla data dell'evento.

2) In caso di decesso di coniuge, figli, la Cassa Edile di Messina, dietro presentazione di domanda da parte del lavoratore, eroga un sussidio di € 1.000,00.

3) In caso di decesso di genitori, la Cassa Edile di Messina, dietro presentazione di domanda da parte del lavoratore, eroga un sussidio di € 500,00. Il diritto all' assegno sussiste se l'operaio risulta alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Messina che abbia provveduto a coprire il periodo semestrale immediatamente precedente l'evento andato in liquidazione e che possa far valere altresì almeno 4 versamenti mensili nell' anno immediatamente precedente l'evento. La domanda a pena di decadenza del beneficio deve essere presentata entro 12 mesi dall' evento e deve essere corredata, dal certificato di morte e dallo stato di famiglia oppure modello ISEE in corso di validità originali. Qualora il genitore defunto non faccia parte del nucleo familiare al momento del decesso, è necessario allegare lo stato di famiglia integrale in originale.

ALLEGATO B

PRESTAZIONI E PREMIALITÀ IN FAVORE DELLE IMPRESE

Disposizioni comuni

Le prestazioni sono finanziate mediante la quota dell'1,05%, entro i rispettivi sottoplafond deliberati dalla Cassa Edile e senza modificare le aliquote contributive stabilite dal CCNL.

B1 Decontribuzione Cassa Edile

Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale previsti dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale.

Le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all'Inps, come individuate dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, dal DM 16 Dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'Inps) usufruiranno una prestazione così determinata:

-Si prevede l'accesso al beneficio della decontribuzione a rimborso per le imprese in possesso dei seguenti requisiti previa verifica, ove possibile, presso l'Ispettorato del lavoro, da parte del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, di eventuali denunce accertate per lavoro nero nell'ultimo anno:

a) che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per tutti i 12 mesi di competenza dell' esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio consuntivo;

b) che abbiano sempre ottemperato nei termini di 30 giorni dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque, risultino in regola con gli adempimenti documentali e contributivi anche per i periodi precedenti ;

c) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.

Il beneficio consiste in un rimborso forfettario pari all' incidenza media del fondo destinato per lo specifico esercizio sul totale contribuzione Cassa Edile versata dalle imprese beneficiarie nell'esercizio stesso e, comunque, nei limiti dei 5/6 della contribuzione versata e fino a concorrenza di € 15.000,00 per ciascuna impresa.

Per le imprese in regola con gli adempimenti documentali e contributivi nei confronti della Cassa Edile fino all'esercizio Cassa Edile (ottobre-settembre) per il quale sia stato approvato il bilancio consuntivo, ma non in regola nel periodo successivo fino al mese scaduto alla data di approvazione del bilancio, si sospende la decontribuzione in attesa della regolarizzazione.

Le Parti Sociali si riservano di determinare, in aggiunta a quanto sopra indicato, altre diverse modalità di decontribuzione.

B2 Rimborso trattamento economico di malattia e infortunio

A norma degli articoli 26 e 27 e dell'allegato E del CCNL 21 febbraio 2025, la paga oraria imponibile da anticipare agli operai, e da richiedere a rimborso alla Cassa edile secondo quanto previsto dai contratti in caso di malattia/infortunio, è composta da:

1) Minimo di paga base

2) Elemento economico territoriale

3) Indennità territoriale di settore

4) Ex indennità di contingenza.

Il trattamento economico giornaliero per malattia deve essere calcolato, per le giornate da lunedì a sabato non festive, sulla base di 6,66 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 6 giorni/settimana.

In caso di infortunio, invece, il trattamento economico giornaliero deve essere calcolato, per tutti i 7 giorni della settimana, sulla base di 5,71 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 7 giorni/settimana.

Il sistema di calcolo deve inoltre basarsi sul periodo di malattia o infortunio fino al mese in corso, anche se il certificato medico in possesso del dichiarante attesta un termine evento successivo al mese stesso.

I coefficienti da applicare sono quelli esposti nella seguente tabella:

CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONE	**ACCANTONAMENTO % CASSA EDILE**		**COEFFICIENTI INDENNITÀ ECONOMICA**		
MALATTIA PROFESSIONALE	**LORDO**	**NETTO**	**C/DITTA**	**C/C.EDILE**	**TOTALE**
CARENZA MALATTIA					
per malattia fino a 6 gg.	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Per malattia oltre 6 gg. e fino a 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
Per malattia oltre 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	1,000	1,0495
INDENNITÀ MALATTIA (solo se pagata da INPS)					
dal 4° al 20° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,330	0,3795
dal 21° al 180° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,107	0,1565
INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE					
L'intera paga il giorno dell'infortunio	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
il 60% della paga per i 3 gg. successivi	18,50	14,20	0,0297	-	0,0297
			0,0198	0,234	0,2538
dal 4° al 90° giorno	7,40	5,70	0,0198	0,234	0,2538
Dal 91° giorno in poi	4,60	3,60	0,0124	0,045	0,0574

L'importo corrisposto al lavoratore, per effetto del Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio di cui all'Allegato E al CCNL 21 febbraio 2025, sarà rimborsato alle imprese da parte della Cassa Edile per l'intero trattamento corrisposto in caso in cui nel trimestre precedente all'evento risultino denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore; in caso contrario, la deduzione sarà proporzionalmente ridotta.

Il rimborso dovrà avvenire, da parte della Cassa Edile, nel termine perentorio di 45 giorni dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli ammalati e della relativa documentazione con le seguenti modalità.

In particolare, l'impresa, per poter accedere al rimborso, deve:

a) Denunciare alla scadenza di ciascun mese, pena la decadenza del diritto al rimborso, alla cassa

Edile i nominativi e la categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese precedente, nonché i rispettivi periodi di assenza dal lavoro;

b) Allegare alla denuncia suddetta per ciascun lavoratore copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;

c) Inviare copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato. In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla Cassa Edile;

d) Inviare copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza;

e) Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo predisposto dalla Cassa Edile debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale;

La documentazione di cui ai punti b-c-d-e dovrà in ogni caso essere inoltrata alla Cassa Edile entro il termine massimo di 60 giorni dalla fine del mese cui le denunce si riferiscono, pena la decadenza del diritto al rimborso;

Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente articolo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute alla Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale.

Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso, si fa riferimento al 4° comma dell'articolo 27 del CCNL 21/02/2025.

Le prestazioni della Cassa Edile sono commisurate alla retribuzione di fatto del livello di appartenenza dell'operaio, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, in vigore durante i periodi di assenza per malattia, anche professionale, ed infortunio sul lavoro.

Per quanto riguarda il numero di ore previsto dall'Allegato E del CCNL 21/02/2025, si attribuisce facoltà al Comitato di Gestione della Cassa Edile di derogare in casi particolari.

All'operaio ammalato, qualora l'incapacità lavorativa superi i 12 giorni, la Cassa Edile corrisponde il 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

La corresponsione di cui sopra avverrà nella misura del 50% qualora l'incapacità lavorativa sia pari o inferiore a 12 giorni consecutivi.

All'operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell'impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile corrisponde una integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

Agli effetti dei commi precedenti saranno assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 21/02/2025 e per i capisquadra anche la speciale maggiorazione qualora corrisposta con carattere continuativo.

Le parti concordano sull'opportunità che la Cassa Edile liquidi le prestazioni per malattia e infortunio agli operai entro 75 giorni dalla fine di ogni periodo di paga; a tal fine le imprese provvederanno a trasmettere alla Cassa Edile entro 30 giorni dal mese di competenza, pena la decadenza del diritto al rimborso, le Dichiarazioni Assenza Lavoratori (D.A.L.) ed entro 60 giorni dal mese di competenza le copie dei certificati medici e delle buste paga quietanzate, o, se impossibilitati, analoghi documenti comprovanti il pagamento delle spettanze.

B3 Contributo per la malattia degli impiegati

Per gli impiegati non in prova non trova applicazione una carenza analoga a quella prevista per gli operai. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di corrispondere, fin dal primo giorno, il trattamento

economico previsto dall'art. 66 del CCNL, calcolato sugli elementi retributivi indicati dai numeri da 1 a 10 dell'art. 44.

La Cassa Edile di Messina riconosce, a partire dalle competenze di 3 mesi dopo la sottoscrizione del presente CCPL, alle imprese in possesso di regolarità contributiva fino al mese di competenza, un contributo per il trattamento economico corrisposto agli impiegati non in prova alle loro dirette dipendenze durante le assenze per malattia debitamente dichiarate nelle Dichiarazioni Assenza Lavoratori (D.A.L.) e certificate con copie dei certificati medici e delle buste paga.

Il contributo è riconosciuto:

a) per un massimo complessivo di cinque giornate di assenza per ciascun impiegato nell'esercizio Cassa Edile;
b) sulla retribuzione oraria indicata periodicamente nelle tabelle pubblicate da Ance Messina; sono esclusi gli oneri contributivi a carico dell'impresa, i rimborsi spese e gli elementi non compresi nel trattamento di malattia
c) entro il limite massimo di euro 500,00 per ciascun impiegato e per ciascun esercizio Cassa Edile;
d) al netto di eventuali rimborsi, indennizzi, conguagli o altre prestazioni riferiti al medesimo costo.

Il contributo costituisce una prestazione in favore dell'impresa, non modifica il trattamento dovuto all'impiegato, non attribuisce a quest'ultimo un diritto diretto verso la Cassa Edile e non comporta l'iscrizione degli impiegati o l'assoggettamento delle loro retribuzioni alla contribuzione Cassa Edile.

B4 Decontribuzione imprese per corsi di formazione presso Formedil Messina OPT. Dall' esercizio 2026/27 la Cassa Edile di Messina potrà stanziare fondi specifici da utilizzare per la prestazione in oggetto, quest'ultima rivolta a tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Messina che facciano svolgere presso Formedil OPT Messina, ai propri Quadri/Impiegati/Operai, specifici corsi di formazione di volta in volta comunicati.

I requisiti dell'Impresa per consentire l'accesso alla prestazione della sono :

- L'impresa sia regolare con gli adempimenti documentali e contributivi presso la Cassa Edile di Messina fino al mese di completamento del corso di formazione.
- Gli Impiegati ed Operai siano dichiarati (per questi ultimi per almeno 120 ore imponibili mensili, coperte da versamento) dalla stessa Impresa nel mese di effettuazione del corso e nei 2 mesi precedenti. Se il corso viene effettuato a cavallo di 2 mesi, la verifica verra' attuata nel mese di conclusione del corso stesso e nei 3 mesi precedenti.

La procedura per l'accesso alla prestazione è la seguente :

- L' Impresa dovra' inviare, entro e non oltre 60 giorni dal mese di completamento del corso a pena di decadenza del diritto al rimborso, una specifica richiesta di prestazione indicando, per ciascun Dipendente, il tipo di corso effettuato, le relative date di effettuazione allegando altresi' l'attestazione di Formedil OPT Messina dove, per singolo nominativo e corso, siano riportate le ore di formazione svolte.

L' erogazione della prestazione avverra' con la seguente procedura:
-Dopo verifica positiva dei requisiti e dei dati forniti, la Cassa Edile di Messina elaborera', previa verifica di disponibilita' del fondo stanziato, ogni 15 del mese l'erogazione della prestazione con generazione di un credito, pari a 10,00 per ogni ora di corso effettuata e certificata da Formedil OPT Messina, da utilizzare a detrazione del versamento del mese di competenza (a.e. per elaborazioni del 15 ottobre, la decontribuzione sara' accreditata sullo stesso mese di competenza ottobre). Il tutto con un massimale annuo per Impresa deliberato per singolo esercizio. Qualora all'atto dell'elaborazione mensile emerga la non disponibilita' totale dei fondi per la prestazione a tutte le Imprese, si procedera' all' erogazione della stessa prestazione in base alla data di presentazione delle singole richieste e fino ad esaurimento dei fondi residui disponibili.

B5 Borse di studio per Imprenditori e figli di Imprenditori

Dall'anno scolastico/accademico 2025-26 potranno essere bandite, per i figli di imprenditori di imprese iscritte, le seguenti borse di studio:

Figli di Imprenditori iscritti

1) Frequenza anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell' obbligo : Borse di studio da € 310,00 per ogni classe dell'anno scolastico di riferimento.
2) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell' obbligo : Borse di studio da € 440,00 per l'anno scolastico di riferimento.

Imprenditori iscritti

3) Frequenza serale anni scolastici (escl. Anno di diploma) di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell' obbligo : Borse di studio da € 560,00 per ogni classe dell' anno scolastico di riferimento.
4) Conseguimento diploma di istituti superiori legalmente riconosciuti e non facenti parte della scuola dell' obbligo : Borse di studio da € 620,00 per l' anno scolastico di riferimento.

Per entrambe le figure

5) Frequenza (escl. Anno di laurea), in regola con gli esami previsti dal piano di studi, di corsi universitari di durata almeno quadriennale : Borse di studio da € 1.240,00 per l' anno accademico di riferimento.
6) Conseguimento di diploma di laurea in Ingegneria Civile: Borse di studio da € 3.700,00 per l' anno accademico di riferimento. In caso di avvenuta assegnazione della borsa di studio per laurea triennale, la prestazione potra' essere nuovamente erogata con un limite massimo di € 1.240,00.

Per presentare domanda per la prestazione, l'Impresa collegata deve godere dei seguenti requisiti :

a. Imprenditore risultante al 31/03 dell'anno di riferimento, in camera di commercio ed a norma di statuto per tempo vigente, come Legale Rappresentante dell'Impresa iscritta.
b. L' Impresa deve essere regolare alla data della domanda con gli adempimenti documentali e contributivi al 31/03 dell'anno di riferimento nei confronti della Cassa Edile di Messina.
c. L' Impresa deve avere presentato nell' esercizio correlato all' anno di riferimento almeno sei denunce mensili con imponibile GNF positivo.
d. Presenza del figlio nello stato di famiglia alla data del certificato/diploma.
e. Per i soli figli degli Imprenditori iscritti, la votazione minima dovrà essere di 7/10 per le borse di studio per frequenza scuola superiore e di 70/100 per le borse di studio per diploma di scuola superiore.

Per gli istituti scolastici non facenti parte della scuola dell'obbligo, i documenti da allegare alla domanda sono :

- Stato di famiglia alla data del certificato scolastico (originale) .
- Codice fiscale del beneficiario della borsa di studio (copia).
- Copia della visura camerale storica.
- Certificato di promozione in originale con i voti riportati per singola materia (non sono ammesse fotocopie) per frequenza scuola superiore.
- Certificato di diploma in originale con la votazione finale riportata (non sono ammesse fotocopie) per diploma di scuola superiore.

Per la frequenza dei corsi universitari e conseguimento diploma di laurea, i documenti da allegare sono:

- Stato di famiglia alla data del certificato di iscrizione/laurea (originale).
- Codice fiscale del beneficiario della borsa di studio (copia).
- Copia della visura camerale storica.
- Certificato di iscrizione in originale rilasciato dall' Universita', con indicazione del piano di studi e dei relativi voti conseguiti in ciascuna materia (non sono ammesse fotocopie).
- Libretto universitario (copia).
- Bollettini di versamento tasse pagate (copia).
- Certificato sostitutivo di laurea in originale con votazione finale riportata (non sono ammesse fotocopie).

Le domande, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento. Nel caso di invio postale, fara' fede il timbro di spedizione.

Le graduatorie saranno comunque stilate, a insindacabile giudizio di un'apposita Commissione,

anche in base alla congruita' dei dati dichiarati, sulla base :

Per le borse di studio per frequenza corsi:

- Della votazione media per l'anno scolastico/accademico.
- A parità di votazione media, dell' anzianità di iscrizione in cassa edile Messina dell'Impresa, della anzianità universitaria, dell' indirizzo di studi.

Per le borse di studio per conseguimento diploma/laurea :

- Del voto di diploma e, in caso di parita', dell' indirizzo di studi (geometra-perito), e della votazione media dell' intero ciclo di studi superiori.
- Della votazione di laurea e, in caso di parita', della votazione media per l'intero ciclo di studi universitari.

B6 – Check up medico annuale per Amministratori e Titolari di imprese iscritte

Dall' anno solare 2027 potra' essere deliberata una prestazione di check up medico gratuito presso strutture convenzionate con la Cassa Edile rivolta ai Legali rappresentanti o Amministratori delle imprese iscritte (max 1 persona per Impresa) cosi' come risultanti dalla visura camerale alla data della richiesta di prestazione.

I requisiti dell'Impresa per consentire l'accesso alla prestazione della persona designata dalla stessa societa' sono:

L'impresa abbia almeno 6 mesi dell'esercizio cassa edile precedente con imponibile GNF positivo e sia in regola con tutti gli adempimenti documentali e contributivi:

- Per richieste dal 01/03 al 30/04 fino al mese di settembre dell'anno precedente
- Per richieste dal 01/05 al 31/07 fino al mese di marzo dell'anno in corso
- Per richieste dal 01/08 al 31/10 fino al mese di giugno dell'anno in corso
- Per richieste dal 01/11 al 31/12 fino al mese di settembre dell'anno in corso

La procedura per l'accesso alla prestazione e' la seguente:

- Invio di email o pec alla Cassa Edile di Messina di richiesta prenotazione con estremi completi del beneficiario, visura camerale che ne attesti lo status di legale rappresentante o amministratore e scelta della struttura sanitaria (COT Messina oppure Humanitas Misterbianco);
- Dopo verifica positiva dei requisiti, conferma da parte della cassa edile alla struttura sanitaria e all' Imprenditore;
- All'avvenuta ricezione della conferma da parte della cassa edile, l'Interessato/a sara' contattato, entro 10 giorni, direttamente via email dalla struttura sanitaria per confermare la propria disponibilità o richiedere eventuali variazioni.

La modifica della data di una visita gia' fissata sara' consentita solo una volta dietro richiesta email alla struttura sanitaria entro e non oltre 7 gg. lavorativi prima della data stessa.

La consegna dei referti e della relazione finale, da parte dell' istituto sanitario, avverrà (di norma entro 10 giorni lavorativi, salvo necessita' di approfondimenti) esclusivamente nei confronti della persona interessata secondo le modalita' che saranno concordate direttamente con l' istituto stesso.

B7 Qualificazione sicurezza e digitalizzazione

Le Parti promuovono un programma sperimentale di qualificazione, sicurezza e digitalizzazione delle imprese e dei cantieri, finanziabile mediante il Fondo per i servizi alle imprese.

Il programma può ammettere prestazioni o premialità per:

a) adozione ed effettivo utilizzo di procedure organizzative e sistemi di gestione della sicurezza;
b) software e strumenti BIM;

c) digitalizzazione della gestione aziendale e di cantiere;

d) strumenti per sicurezza, controllo degli accessi e gestione documentale;

e) applicazioni di intelligenza artificiale utilizzate nel rispetto della normativa vigente;

f) formazione e assistenza strettamente connesse all'introduzione delle tecnologie ammesse.

Il mero acquisto di un software, l'adesione formale a una procedura o il possesso di un'attestazione privata non determinano il diritto alla prestazione. Il regolamento verifica l'effettivo utilizzo, le spese ammissibili, la percentuale di rimborso, il massimale, la periodicità, la documentazione e il divieto di cumulo con altri finanziamenti riferiti alla medesima spesa.

L'attivazione del programma è subordinata alla deliberazione, da parte della Cassa Edile di Messina, di uno specifico sottoplafond.

B8 Servizio informativo e assistenza alle imprese

La Cassa Edile e Formedil potranno sviluppare un servizio informativo, anche digitale, rivolto a imprese e consulenti su prestazioni, formazione, requisiti, modulistica, scadenze e stato delle domande.

Le eventuali attività di conciliazione delle controversie individuali o collettive restano affidate alle Parti sociali e sono svolte esclusivamente nelle sedi e secondo le procedure previste dalla legge e dal CCNL. Il presente articolo non attribuisce alla Cassa Edile o a Formedil funzioni conciliative o certificative non previste dalle fonti nazionali.

B9 PRESTAZIONE PER RILASCIO CQC

Al fine di favorire la qualificazione professionale e organizzativa delle imprese, la Cassa Edile riconosce, nei limiti delle risorse destinate alle prestazioni per le imprese, un contributo per le spese sostenute per il conseguimento o il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente dei lavoratori dipendenti. La prestazione è riconosciuta quando il possesso della CQC risulti necessario o funzionale alle mansioni attribuite al lavoratore e può essere attuata mediante il pagamento diretto dei corsi organizzati da Formedil Messina OPT, ove autorizzato, o da soggetti abilitati convenzionati, oppure mediante il rimborso, totale o parziale, delle spese documentate sostenute dall'impresa.

Il regolamento approvato dagli organi statutariamente competenti della Cassa Edile determina requisiti, spese ammissibili, misura del contributo, massimali, priorità tra rinnovo e primo conseguimento, documentazione, divieti di cumulo e sottoplafond annuale. La prestazione è erogata fino a concorrenza delle risorse stanziate.

Letto confermato e sottoscritto

Messina **23 novembre 2026**

ANCE Messina

Feneal UIL Tirrenica Messina Palermo

Filca CISL Messina

Fillea CGIL Messina